

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

**DECRETO 4 agosto 1994**

**Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in  
materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni; Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali; Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;

Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;

Visto il provvedimento CIP n. 6/92 che stabilisce i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto, i parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Considerata la necessita' di modificare il citato provvedimento CIP n. 6/92, al fine di meglio precisare e chiarire alcuni casi e determinate procedure e modalita' di corresponsione dei prezzi dell'energia elettrica ivi previsti, nonche' alcune condizioni tecniche per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;

Decreta:

**Art. 1.**

1. Al Provvedimento CIP 6/92 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli 2 e 3.

2. Le modifiche di cui all'art. 2 aventi carattere di chiarimento o interpretazione autentica delle disposizioni del provvedimento CIP 6/92 si applicano con la medesima decorrenza di tale provvedimento; per i rapporti gia' in corso, la loro applicazione e' subordinata alla richiesta del produttore cedente all'impresa distributrice acquirente.

3. Le modifiche di cui all'art. 3 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, fatta salva la possibilita' per il produttore cedente di optare per la precedente disciplina qualora siano gia' in atto a tale data impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore stesso.

**Art. 2.**

Al titolo II la lettera d) dei punti 3 e 4 nonche' la lettera d) della tabella 1 e' cosi' modificata:

"Impianti fotovoltaici, a biomasse, a RSU nonche', previo accertamento del comitato tecnico, impianti utilizzanti rifiuti, scarti o residui con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU".

Al titolo II la lettera e) dei punti 3 e 4 nonche' la lettera d) della tabella 1 e' cosi' modificata:

"Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia".

Al titolo II dopo il punto 4 e' aggiunto il punto 4-bis:

"4-bis. Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento dell'impianto puo' essere suddiviso nei seguenti periodi:

a) collaudo: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di sei mesi, salvo quanto riportato alla successiva lettera b, dal primo parallelo con la rete pubblica; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2;

b) avviamento: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di un anno dalla fine del periodo di collaudo e non fa parte degli otto anni in cui viene corrisposta la componente riportata al precedente punto 3; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1; l'energia prodotta a cui viene corrisposto la suddetta componente individua, sulla base del programma annuale di utilizzo, un periodo di tempo che viene detratto, ai fini della corresponsione di tale componente, dai suddetti otto anni; al termine di tale periodo e' possibile apportare

variazioni al programma annuale di utilizzo che nel complesso non comportino riduzioni dell'indice energetico di cui al CIP n. 6/92; tale disposizione puo' essere applicata anche nel corso dei periodi successivi previo accordo con l'impresa distributrice acquirente; per gli impianti il cui prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote il limite massimo complessivo del periodo di collaudo e di quello di avviamento e' di sei mesi; per impianti di particolare complessita' i suddetti limiti possono essere prolungati d'accordo con l'impresa distributrice acquirente; c) periodo di corresponsione della componente riportata al precedente punto 3: ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); l'energia non prodotta, secondo il programma annuale di utilizzo, per cause di forza maggiore o in caso di non ritiro da parte dell'impresa distributrice acquirente, individua un periodo di tempo che viene trasferito, ai fini della corresponsione della suddetta componente, al successivo periodo di corresponsione del solo costo evitato; d) periodo di corresponsione del solo costo evitato: dura dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera c) fino alla data di scadenza della convenzione; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera c)".

Al titolo II il primo capoverso del punto 5 e' cosi' sostituito:

"Prendendo sempre come riferimento il programma annuale di utilizzo, nel caso in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote e l'impianto ha raggiunto le 3200 ore piene equivalenti di funzionamento, e' riconosciuto il prezzo delle ore piene alla differenza tra il totale dell'energia cedibile in ore piene e la somma dell'energia effettivamente ceduta in ore piene piu' quella cedibile nelle ore piene equivalenti di funzionamento di cui alle seguenti lettere a), b) e c), purché l'impianto abbia ceduto la quantita' di energia relativa a tale differenza nelle ore vuote; il limite delle 3200 ore piene equivalenti di funzionamento viene calcolato secondo il criterio riportato nelle seguenti lettere:

a) la manutenzione programmata deve essere di norma effettuata in ore vuote, in particolare nel mese di agosto salvo nel caso di soggetti titolari di un parco di centrali per i quali una certa percentuale di ore di manutenzione del parco complessivo, concordata con l'impresa distributrice acquirente in base al numero e alla potenza delle singole centrali, puo' essere effettuata anche in ore piene nonche' nel caso di specifica richiesta dell'impresa distributrice acquirente; in questi casi le ore di fermata in ore piene vengono considerate come ore piene equivalenti di funzionamento ai fini del suddetto calcolo; tali ore ai fini del rapporto di cessione ed in particolare del prezzo di cessione vanno recuperate nel mese di agosto che a tal fine viene considerato suddiviso in fasce orarie come gli altri mesi dell'anno;

b) le ore di fermata dell'impianto nelle ore piene, che nel caso di modulazione vengono riportate in ore di fermata equivalenti, effettuate su richiesta dell'impresa distributrice acquirente vengono anche esse conteggiate come ore piene equivalenti di funzionamento; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tali fermate; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera c) del precedente punto 4-bis;

c) nell'arco della durata della convenzione di cessione con cadenza ciclica non inferiore a 6 anni e' possibile effettuare manutenzioni programmate concordate con l'impresa distributrice acquirente comportanti una fermata dell'impianto, oltre che nel mese di agosto, fino a 400 ore piene all'anno; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tale fermata; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera c) del precedente punto 4-bis; le ore afferenti a tale fermata nel limite massimo suddetto vengono conteggiate come ore piene di funzionamento equivalente;

d) il criterio di recupero delle varie componenti, con esclusione del costo evitato di combustibile, del prezzo di cessione in ore piene per le ore piene di funzionamento equivalente, riportato alle precedenti lettere, si applica anche in caso di non raggiungimento del limite delle 3200 ore piene;

e) nel caso di fermate per cause di forza maggiore e di mancato raggiungimento delle 3200 ore di funzionamento, il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo il programma annuale di utilizzo viene ridotto della quota di energia non ceduta in ore piene a causa di tali fermate, sempre secondo il programma annuale di utilizzo; il limite delle 3200 ore piene viene anche esso ridotto proporzionalmente al rapporto tra la differenza tra l'energia cedibile in ore piene e la suddetta energia non ceduta e l'energia cedibile in ore piene facendo sempre riferimento al programma annuale di utilizzo".

Al titolo II dopo il punto 5 e' aggiunto il punto 5-bis:

"5-bis. L'impresa distributrice acquirente riconosce al produttore cedente le componenti del prezzo di cessione relative al costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse anche in caso di non ritiro per cause di forza maggiore purché l'impianto del produttore non si trovi in un periodo di indisponibilita', rispetto al programma annuale di utilizzo, al momento del verificarsi della causa di forza maggiore".

Al titolo II, il punto 12 e' cosi' sostituito:

"12. Un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche od economiche il combustibile estratto non e' direttamente inseribile nella fase di distribuzione.

Gli impianti con potenza elettrica inferiore a 30 MW che utilizzano esclusivamente combustibili di giacimenti minori isolati sono assimilati agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.

A detti impianti si applica il trattamento relativo agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'indice energetico Ien, calcolato considerando come combustibile fossile commerciale il combustibile del giacimento, risulta almeno pari a 0,51; in caso contrario si applica il trattamento relativo agli impianti che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6.

La caratteristica di giacimento minore isolato deve essere attestata mediante dichiarazione giurata; eventuali accertamenti vengono effettuati dal Comitato Tecnico".

Al titolo VI, al punto 2 e' aggiunto la lettera f):

" f) energia di cui all'art. 4 della legge n. 529/82 che l'ENEL fornisce al costo di esercizio dell'impianto".

Al titolo VII, lettera a), sono aggiunti i seguenti due capoversi:

"La situazione del suddetto deficit di produzione viene accertata sulla base dei dati relativi all'anno precedente quello della esistenza di impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente.

Il preventivo dei costi relativi all'allacciamento e le caratteristiche principali dello stesso devono essere forniti dall'impresa distributrice acquirente al produttore cedente entro 60 giorni dalla richiesta di quest'ultimo".

Al titolo VII, lettera b), punto 1, al secondo capoverso e' aggiunto:

"Per gli impianti utilizzando fonti assimilate a quelle rinnovabili, per i quali l'accertamento della condizione di assimilabilita' e' stata verificata sulla base dei criteri previsti dai medesimi provvedimenti CIP n. 15/89 e 34/90, puo' essere richiesta dal titolare dell'impianto la verifica dell'indice energetico Ien con le modalita' di cui al precedente titolo I".

Al titolo VII, lettera b), punto 5, il terzo capoverso e' cosi' riformulato:

"Il trattamento e le procedure definite ai due precedenti capoversi si applicano anche agli impianti utilizzando fonti rinnovabili ed assimilate la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio sia successiva al 12 maggio 1992, se la relativa procedura di autorizzazione o comunicazione sia stata avviata anteriormente a tale data".

### Art. 3.

Al titolo I al quarto capoverso sono aggiunti i seguenti due capoversi:

"Tutte le spese ed oneri inerenti le verifiche effettuate dai soggetti incaricati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione alla C.C.S.E. del rendiconto di dette spese ed oneri effettuato secondo la normativa in vigore presso l'organismo di appartenenza, sono posti a carico del 'Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate' di cui al titolo VI del presente provvedimento.

Il produttore deve comunicare all'ENEL, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale; l'ENEL controlla il rispetto della condizione di assimilabilita' e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza".

Al titolo II, punto 7 alla lettera b) e' aggiunto:

"si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi".

Al titolo II dopo il punto 7 e' aggiunto il punto 7-bis:

"7-bis. Il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi".

Al titolo II, dopo il punto 12 sono aggiunti i punti 12-bis e 12-ter:

"12-bis. Agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato seguendo i seguenti criteri:

c1) nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1 sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione e' unico;

c2) nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente al carbone il prezzo di cessione e' pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto con i diversi tipi di combustibili utilizzati, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato;

c3) nel caso di impiego di combustibili anche afferenti alla tipologia di cui alla lettera f) con esclusione del carbone il prezzo di cessione Pc e' pari a:

a) nel caso di prezzo unico

$Pc = Pca$  se: Ien (maggiore o uguale) 10

$Pc = Pca - (Pca - Pcb) * (1/Ien - 0,1)$  se: 0,91  
(minore o uguale) Ien (maggiore) 10

$Pc = Pcb$  se: 0,6 (minore) Ien (maggiore) 0,91

dove:

Pca = prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera d) o e) o lettera f) limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra d), e) e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio c2

$P_{cb} = 104 \text{ L/kWh}$  con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994.

Qualora siano già in atto, alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo, impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente si applica il prezzo di cessione relativo al caso Ien R 10 anche agli impianti per cui l'impiego di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera d) o e) sia prevalente su base energetica a quello di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera f);

b) nel caso di prezzo differenziato, sempre facendo riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, il prezzo di cessione nelle ore vuote è pari a  $40,1 \text{ L/kWh}$  e nelle ore piene è pari a:

$P_c = P_{ca} - (P_{ca} - 147,9)/I_{en}$  se:  $I_{en}$  (maggiore o uguale) 1

$P_c = 147,9$  se: 0,6 (minore)  $I_{en}$  (maggiore) 1

$P_c = 133,6$  se: 0,51 (minore o uguale)  $I_{en}$  (minore o uguale) 0,6

dove:

$P_{ca} = 379 \text{ L/kWh}$ ,  $186,5 \text{ L/kWh}$  e  $159 \text{ L/kWh}$  rispettivamente nel caso di prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera d), e) ed f) limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra d), e) e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio c2).

c4) nei casi di impiego di combustibili diversi l'impianto deve essere dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustibile; il progetto di massima delle suddette strumentazioni deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; gli elementi per effettuare tale quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno;

c5) per gli impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al precedente criterio c4), ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore;

c6) qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata".

"12-ter. Agli impianti di classe B) che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti si applica nelle ore piene un prezzo di cessione pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto, dei singoli prezzi di cessione qualora l'impianto sia dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustibile il cui progetto di massima deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; per gli impianti relativi alla tipologia riportata alla lettera f) della tabella 1 per effettuare la media si assume il prezzo di cessione corrispondente all'indice energetico risultante dall'impiego di tutte le fonti energetiche effettivamente utilizzate; gli elementi per effettuare la suddetta quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata.

Per gli impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al capoverso precedente, ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore".

Al titolo IV, dopo il punto 3 è aggiunto il punto 4:

"4. Per i nuovi impianti a fonti rinnovabili e assimilate delle imprese produttrici-distributrici, nei casi in cui è previsto il parere favorevole del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, la C.C.S.E. eroga provvisoriamente un contributo pari al costo evitato di combustibile".

Al titolo V, dopo il punto 1 è aggiunto il punto 1-bis:

"1-bis. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282, ovvero di ulteriori provvedimenti normativi in merito all'operatività del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89 le funzioni di tale comitato vengono svolte dagli uffici della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può avvalersi di tecnici dell'ENEA anche nell'ambito di appositi gruppi di lavoro".

Alla tabella 2 i numeri 2) e 3) sono così modificati:

"2) impianti esistenti di cui alle lettere b), c), d), e) della tabella 1;

3) impianti esistenti di cui alle lettere a), f), g) della tabella 1";

Alla tabella 1 la nota (1) è così modificata:

"(1) Per gli impianti di tipo A che utilizzano carbone il prezzo di cessione è unico ed è pari, con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, a  $110,5 \text{ L/kWh}$ ".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI